

## STATUTO

### ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E NORMATIVA APPLICABILE

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., è costituita l'Associazione "ISTITUTO LA CASA Ente del Terzo Settore", senza vincoli grafici, o in breve "ISTITUTO LA CASA ETS".

L'Associazione ha sede in Milano, in Via Colletta n. 31. Eventuali variazioni di sede nell'ambito dello stesso Comune non richiedono modifica dello Statuto.

L'Organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività sociale.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

### ART. 2 – SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione, fondata da Don Paolo Liggeri sollecitato dal carisma apostolico trasmesso dal beato Cardinal Ferrari, che fu arcivescovo di Milano, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e precisamente ha per scopo di svolgere nell'ambito territoriale dello stato italiano la promozione dei valori del matrimonio e della famiglia attraverso iniziative di studio interdisciplinare e di coordinamento di attività per i bisogni relazionali della persona, della coppia, della famiglia. E' animata, in questo impegno, dallo spirito evangelico, dal rispetto di ogni persona umana intesa come tale fin dal

concepimento; ne riconosce il primato della coscienza, favorendone lo sviluppo nella libertà e nella responsabilità; mette i suoi servizi a disposizione di ogni persona e di ogni famiglia senza discriminazioni di sorta.

Ha per oggetto il sostegno alla famiglia, a partire dalla sana costituzione della coppia coniugale e di quella genitoriale, nel rispetto del superiore interesse del minore, attraverso la predisposizione di opportuni servizi qui di seguito descritti a titolo indicativo e non esaustivo:

a) **Assistenza familiare**, con particolare riguardo all'intervento nei casi di maternità difficile, alla prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza, al sostegno delle funzioni genitoriali, all'integrazione sociale delle famiglie multietniche che si trovano nel nostro Paese, in collaborazione con quanti, nella società civile e nella comunità ecclesiale, hanno a cuore il futuro della famiglia e della persona.

b) **Servizio Adozioni**, con particolare riferimento all'adozione internazionale e alla promozione dei diritti dei minori. In ottemperanza alla legge vigente nello stato italiano e nei Paesi di origine dei bambini in stato di abbandono nonché ai principi della Convenzione de L'Aja del 1993 in materia di adozione internazionale, l'Istituto La Casa, ente autorizzato per l'Adozione Internazionale, ritiene prioritario il diritto del minore a crescere in una famiglia capace di assicurargli le condizioni per uno sviluppo sano e armonioso. Per questo:

1) opera nell'interesse superiore dei minori, promuovendo in Italia ogni attività diretta a realizzare l'adozione di bambini in stato di abbandono provenienti da altri Paesi, nel rispetto dei loro diritti, secondo i principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, garantendo il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale secondo la Convenzione de L'Aja;

2) svolge attività di assistenza nelle pratiche di adozione internazionale secondo le vigenti leggi nazionali ed internazionali;

3) assicura alle coppie coniugali disponibili e idonee all'adozione formazione e accompagnamento

da parte di operatori psicosociali in tutto il percorso adottivo, nonché sostegno alla genitorialità/filiazione adottiva per il buon inserimento dei minori nell'ambito familiare e nel contesto sociale;

4) promuove progetti di cooperazione internazionale aventi per finalità il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e, in particolare, dell'infanzia (prevenzione dell'abbandono dei minori, scolarizzazione, assistenza sanitaria, ecc.).

c) **Servizio di consultorio familiare prematrimoniale e matrimoniale.** È un'attività di promozione, di consulenza, di aiuto anche negli aspetti di prevenzione, di educazione e di accompagnamento terapeutico; si rivolge a persone in difficoltà di relazione, a coppie, a nuclei familiari, ad adolescenti, per l'evoluzione graduale e armonica dei rapporti interpersonali con particolare riferimento al campo della sessualità, per la soluzione di criticità che possono insorgere nel corso della vita coniugale e/o familiare, anche in ordine alla procreazione responsabile e all'educazione dei figli; è prestato da un gruppo di professionisti che affrontano la domanda degli utenti secondo le metodiche proprie del Consultorio, nella collaborazione interdisciplinare a partire dalle loro competenze specifiche: educative, sociali, psicologiche, mediche, giuridiche, scientifiche ed etiche.

d) **Servizi per la psicoterapia** individuale, di coppia e familiare, per le richieste di intervento psicoterapeutico a medio e lungo termine.

e) **Servizio DSA** rivolto a bambini e a ragazzi per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

f) **Servizio attività formativa** attraverso corsi, seminari, gruppi di discussione. È rivolto ai giovani in preparazione al matrimonio, ai coniugi per favorire la loro relazione, ai genitori nei rapporti con i figli. È rivolto altresì agli operatori di Consultorio familiare e dei servizi per la famiglia: per la formazione dei consulenti familiari, per la supervisione dell'attività di consulenza e per l'aggiornamento culturale su temi riguardanti il matrimonio e la famiglia.

g) **Altre attività** connesse alle finalità sopra indicate.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### ART. 3. – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

#### ART. 4 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Istituto La Casa è costituito da un capitale di Euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto) depositato in Titoli di Stato o similari, che potrà essere accresciuto con delibera dell'Assemblea in relazione alle esigenze degli scopi da perseguire.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Ente, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritto nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

#### ART. 5 – SOCI

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche o Enti che, previa domanda, siano state scelte e ammesse dal Consiglio a titolo preferenziale tra coloro che prestino disinteressatamente attività a favore dell'Associazione stessa e/o contribuiscano in altro modo al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del suo Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

La qualità di socio cessa per morte o per dimissioni dell'associato o per mancato conferimento della quota sociale per oltre due anni. I soci possono essere radiati per indegnità in forza di delibera dall'assemblea assunta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti o rappresentati per delega.

#### ART. 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata, anche in videoconferenza, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, per il rinnovo delle cariche sociali venute a scadenza, per l'approvazione del Bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la convocazione può essere effettuata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, anche in videoconferenza:

- a) per decisione del Consiglio;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno il 50% dei soci;

- c) per deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 8 giorni, mediante lettera raccomandata o e-mail o PEC, indirizzata agli Associati a cura del Presidente oppure in caso di urgenza con preavviso di soli 3 giorni a mezzo telegramma.

Qualora l'Assemblea fosse totalitaria sarà valida anche senza le modalità di convocazione sopra previste.

L'Assemblea in sede ordinaria e in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto da un socio a un altro socio, in numero non superiore a due per ogni socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui Bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio;
- b) eleggere i membri del Consiglio e i Revisori dei Conti;
- c) deliberare sulle direttive d'ordine dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio;

- in sede straordinaria:

- e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di tre quarti degli associati;
- f) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Le Assemblee straordinarie per le delibere di cui ai punti e) ed f) devono avere luogo alla presenza di un Notaio.

#### ART. 7 – AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione e il funzionamento dell'Associazione sono curati da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, tra cui viene eletto un Presidente, e da un Collegio di Revisori di Conti composto da tre membri, funzionante ai sensi di Legge.

Tutti gli incarichi sociali sono a titolo onorario e gratuito. Gli incaricati hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Le nomine dei consiglieri vengono fatte dall'Assemblea con schede segrete ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Le nomine dei Revisori dei Conti, su proposta del Presidente, per acclamazione.

#### ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

I Consiglieri durano in carica tre anni, e possono essere eletti anche tra i non associati, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti validi.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, si intendono scaduti tutti i Consiglieri e il Presidente uscente dovrà convocare al più presto l'assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione ed ha la responsabilità tecnico-amministrativa e di governo, in ordine allo scopo ed alle finalità dell'Associazione.

Esso viene convocato per lettera raccomandata a mano, e-mail o Posta Elettronica Certificata da far pervenire a domicilio dei membri almeno cinque giorni prima.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio può essere convocato per telegramma almeno due giorni prima.

La riunione è valida anche senza le modalità di convocazione di cui sopra se tutti i Consiglieri sono presenti.

Le riunioni del Consiglio, anche in videoconferenza, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Per la validità delle delibere consiliari occorre l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e da un Segretario.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Il Consiglio nomina il suo Presidente che dura in carica per l'intera durata del Consiglio ed è rieleggibile.

Il Consiglio, inoltre, designa i responsabili dei vari servizi e il loro coordinatore con anche più incarichi.

#### ART. 9 – LA PRESIDENZA

Il Presidente rappresenta l'Associazione, con firma libera, in giudizio e per qualsiasi attività, anche di fronte a tutti i Pubblici Uffici ed ai privati, a terzi in genere, con i più ampi poteri sia per la ordinaria che per la straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed ivi compresi quelli per l'accettazione di eredità e legati, per la nomina del Responsabile del Servizio Adozioni Internazionale, dei referenti delle sedi locali nazionali e dei rappresentanti nei Paesi esteri di origine dei minori, ecc.

Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione, sia nei riguardi degli associati, che dei terzi.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

#### ART. 10 – ORGANI DI CONTROLLO

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salvo quanto sopra previsto, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00

(duemilioniduecentomila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

#### ART. 11 – COLLABORATORI (VOLONTARI E LAVORATORI)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### ART. 12 – FINANZA E PATRIMONIO

Fermo quanto previsto all'art. 4, le entrate dell'Associazione sono costituite:

- da eventuali servizi remunerati, prestati dall'Associazione;
- da contributi liberi di associati e benefattori;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dalla assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di credito e da Enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I versamenti sono in ogni modo a fondo perduto, gli stessi non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; pertanto nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Nessun associato che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione ha diritti sul patrimonio sociale.

#### ART. 13 – ESERCIZI SOCIALI. LIBRI. UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario. Si applica l'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le

poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Decreto 5 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 102 del 18 aprile 2020), sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.

Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Ente deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Ente deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

L'Ente deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui

alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 14 - SCIoglimento

Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e

2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

Per tutto quanto non previsto nello statuto si fa rinvio alle vigenti norme in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.